



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 146/18/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI CATANIA E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 marzo 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*;

VISTA la nota del 13 marzo 2018 (prot. n. 18067) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Siciliana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Catania e della Città Metropolitana di Catania a seguito della segnalazione presentata dal sig. Matteo Domenico Iannitti, in qualità di portavoce del movimento Catania Bene Comune, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dei predetti enti in quanto *“dal 16 febbraio le comunicazioni istituzionali del Sindaco non avvengono più tramite l'e-mail istituzionale [...] ufficio.stampa@comune.catania bensì dall'e-mail [...] portavoce.sindacobianco@gmail.com [...]”* e *“tali comunicazioni istituzionali [...] riportano contenuti istituzionali che concernono l'attività istituzionale del Sindaco di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Catania [...] e della Giunta comunale”. Il segnalante ha inoltre rilevato che «in data 21 febbraio 2018, il comunicato [...] “Giornata del braille: Bianco allo Spedaliere [...]” inviato dall’email [...] portavoce.sindacobianco@gmail.com riportava l’intestazione “Comune di Catania , Ufficio Stampa”» e che «in data 22 febbraio 2018 la Città Metropolitana di Catania, di cui è Sindaco Enzo Bianco, ha inviato tramite l’e-mail istituzionale portavoce@cittametropolitana.ct.it un comunicato [...] “Scuole-Mascalucia, il Sindaco metropolitano interviene per il liceo [...]”». In particolare il Comitato, con delibera n. 8, del 12 marzo 2018, nel rilevare che “l’amministrazione comunale ha dichiarato che i comunicati stampa oggetto della denuncia non sono stati pubblicati sul sito del Comune [...] trattandosi di comunicati non provenienti dal Comune” e che è intervenuto l’adeguamento spontaneo da parte della Città Metropolitana di Catania in quanto il comunicato stampa in questione è stato rimosso dal sito dell’ente, ha proposto l’archiviazione degli atti;

VISTA la nota del 27 febbraio 2018, allegata alla documentazione istruttoria, con la quale il Direttore Generale e il Capo di Gabinetto del Comune di Catania, in merito ai fatti oggetto di segnalazione, osservano in sintesi quanto segue:

- “dei cinque comunicati allegati alla segnalazione uno reca l’intestazione Città Metropolitana di Catania [...] e non è in alcun modo riferibile al Comune di Catania trattandosi di enti pubblici territoriali diversi”;
- “i rimanenti quattro comunicati recano la firma del sig. Giovanni Iozzia (n. 2 comunicati) e del sig. Giuseppe Lazzaro Danuso (n. 2 comunicati)” che “non intrattengono alcun rapporto lavorativo né contrattuale con il Comune di Catania e la loro attività non è pertanto riferibile al Comune”;
- «invero in uno dei comunicati [...] “Giornata del Braille [...]”» pur essendo riportata la dicitura “Comune di Catania-Ufficio Stampa” questa è “assolutamente impropria e non autorizzata dal Comune e, pertanto, [...] è stata inoltrata apposita diffida alla riproduzione della predetta dicitura”;
- “inoltre si rappresenta che trattandosi di comunicati che non provengono in alcun modo dal Comune di Catania nessuna pubblicazione degli stessi è stata effettuata sul sito internet dell’ente”;

PRESA VISIONE della comunicazione via mail indirizzata a portavoce.sindacobianco@gmail.com, allegata alla documentazione istruttoria, con la quale il Comune di Catania ha invitato il sig. Giovanni Iozzia a non utilizzare la dicitura “Comune di Catania-Ufficio Stampa” il cui uso non era stato autorizzato;

VISTA la nota la nota del 5 marzo 2018, pervenuta solo successivamente al decorso del termine assegnato dal Comitato per la trasmissione delle controdeduzioni, con la quale il Segretario Generale e il Dirigente incaricato della Città Metropolitana di Catania, in merito ai fatti oggetto di segnalazione, osservano in sintesi quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- il comunicato “*Scuole-Mascalucia, il Sindaco metropolitano interviene per il liceo [...]*” è “*a firma del sig. Giovanni Iozzia il quale alla data del 22/2/2018 non intratteneva alcun rapporto contrattuale con la Città Metropolitana di Catania*”;
- “*la notizia riportata era comunque una doverosa e indifferibile informazione per l’efficace assolvimento delle funzioni dell’amministrazione*”;
- “*in ogni modo, ricevuta la segnalazione, in via prudenziale, questa amministrazione ha provveduto alla rimozione del comunicato stampa oggetto di contestazione dal proprio sito istituzionale*”;

PRESA VISIONE di copia delle quattro comunicazioni via mail oggetto di segnalazione, allegate alla documentazione istruttoria, che risultano inviate dall’indirizzo portavoce.sindacobianco@gmail.com, del comunicato “*Giornata del braille: Bianco allo Spedaliere [...]*” inviato sempre dall’e-mail portavoce.sindacobianco@gmail.com recante l’intestazione “*Comune di Catania, Ufficio Stampa*” e del comunicato “*Scuole-Mascalucia, il Sindaco metropolitano interviene per il liceo [...]*” inviato tramite l’e-mail portavoce@cittametropolitana.ct.it, che, secondo affermato nelle controdeduzioni della Città Metropolitana di Catania, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO che l'invio dei comunicati stampa oggetto di segnalazione dall'indirizzo portavoce.sindacobianco@gmail.com, pur recando un riferimento alla carica istituzionale del Sindaco, non è sufficiente, nel caso di specie, ad attribuire l'iniziativa al Comune di Catania, anche in considerazione della comunicazione, allegata alla documentazione istruttoria, da cui si evince che l'utilizzo, in uno dei comunicati in questione, della dicitura *“Comune di Catania-Ufficio Stampa”* non risultava autorizzata;

RILEVATO, pertanto, che le comunicazioni via *mail* recanti i comunicati stampa oggetto di segnalazione non sono riconducibili al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 per difetto del requisito soggettivo in quanto le iniziative oggetto di segnalazione non promanano dal Comune di Catania;

RILEVATO, invece, che il comunicato *“Scuole-Mascalucia, il Sindaco metropolitano interviene per il liceo [...]”*, inviato tramite l'*e-mail* portavoce@cittametropolitana.ct.it e pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la predetta iniziativa di informazione e comunicazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato in quanto la pubblicazione del comunicato medesimo sul sito istituzionale dell'ente e l'invio della relativa comunicazione via *mail* sono successivi alla convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione effettuata dalla Città Metropolitana di Catania attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del comunicato *“Scuole-Mascalucia, il Sindaco metropolitano interviene per il liceo [...]”* e l'invio di *e-mail* appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità dell'iniziativa ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto tale notizia ben avrebbe potuto essere diffusa al di fuori del periodo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

elettorale senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Inoltre la pubblicazione di dichiarazioni direttamente riferibili ad un soggetto istituzionale determinato, in particolare al Sindaco Enzo Bianco rende il materiale informativo diffuso privo del requisito di impersonalità;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000 dell'invio con email dall'indirizzo portavoce@cittametropolitana.ct.it e della pubblicazione del predetto comunicato sul sito istituzionale dell'ente;

RITENUTO, tuttavia, che la rimozione dal sito istituzionale dell'ente del comunicato in questione, accertata dal Comitato all'esito dell'istruttoria, configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

PRESO ATTO dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 7, della delibera n. 1/18/CONS;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Siciliana in merito alla proposta di archiviazione degli atti;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al segnalante, al Comune di Catania, alla Città Metropolitana di Catania e al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Siciliana e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 15 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi